



**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere (relatore)
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Ambivere (BG)

Vista la deliberazione n. 357/2019/QMIG con la quale questa Sezione regionale di controllo - in riferimento alla richiesta di parere presentata dal Sindaco del comune di Ambivere - ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) una questione di massima in merito alla possibilità di estendere riduzioni/esenzioni del cd. Baratto amministrativo anche ai "canoni" (di occupazione suolo pubblico, polizia idraulica, etc) oltre che ai tributi locali.

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 22 del 15 ottobre 2019 con la quale l'anzidetta questione è stata rimessa alla Sezione delle Autonomie;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla richiesta di parere *de quo*, a seguito della pronuncia nomofilattica sopra richiamata;

Udito il relatore, Cons. Rossana De Corato;

Premesse ed esame nel merito

Con la nota sopra citata il Sindaco del Comune di Ambivere ha chiesto a questa Sezione di esprimere un parere sulla possibilità di estendere riduzioni/esenzioni previste dall'istituto del c.d. baratto amministrativo anche ai "canoni" (di occupazione suolo pubblico, di polizia idraulica, etc.) oltre che ai tributi locali, nonostante l'art. 190 d.lgs. 50/2016 faccia riferimento solo ad

entrate tributarie, ossia non menzioni espressamente le entrate locali aventi natura sinallagmatica e non prettamente tributaria.

Con la deliberazione n. 357/2019/QMIG cui si fa rinvio, questa Sezione, ha ritenuto opportuno deferire al Presidente della Corte dei conti la seguente questione interpretativa di massima: “...se in sede di esercizio della potestà regolamentare prevista dall’art. 190 d.lgs. n. 50/16 l’ente locale possa prevedere l’applicabilità dell’istituto del c.d. baratto amministrativo per la riduzione e/o estinzione di crediti di natura extra tributaria, connessi all’erogazione di servizi pubblici o di prestazioni a domanda individuale”.

Con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2020/QMIG, la Sezione Autonomie, investita della questione di massima dal Presidente della Corte dei conti con ordinanza n. 22 del 15 ottobre 2019 ai sensi dell’art. 6, comma 4 del decreto-legge n. 174/2012, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

“È compito dell’ente locale favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini prevista dal quarto comma dell’art. 118 della Costituzione, anche attraverso la predeterminazione di fattispecie convenzionali tipizzate dirette allo svolgimento di attività socialmente utili nella gestione di aree e beni immobili, da compensare con la riduzione o l’estinzione di crediti extratributari disponibili.

Qualora i crediti vantati dall’ente traggano origine da prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 della Costituzione, l’esercizio di detto potere discrezionale può espletarsi entro gli spazi che la norma primaria rimette alla determinazione degli enti in sede attuativa.

Nei predetti ambiti applicativi, la disciplina dell’istituto del baratto amministrativo prevista dall’art 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è suscettibile di interpretazione analogica e può essere applicata alle sole ipotesi di riduzione e/o estinzione di crediti di natura tributaria.

Nella disciplina regolamentare deve essere, comunque, assicurato il rispetto sia dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento, sia delle regole di contabilità pubblica e di salvaguardia dei vincoli e degli equilibri finanziari”.

Questa Sezione regionale, pertanto, in applicazione dei sopra richiamati principi di diritto, aderisce all’interpretazione seguita dalla Sezione Autonomie, conformandosi ad essi ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

PQM

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

Il Relatore
(Rossana De Corato)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria
Il 21/02/2020 ...
Il Funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)